

CITTÀ DI POTENZA

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2017 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Prov. n. 39 - Registro dei Provvedimenti del Sindaco

IL SINDACO

- **Vista** la Legge n° 353 del 21.11.2000;
- **Vista** la Legge Regionale n° 13 del 22.02.2005;
- **Visto** il D.P.G.R. n° 133 del 15.06.2017;
- **Visto** il Programma annuale Antincendio Regionale 2017.

AVVISA

gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali:

- In tutto il **territorio regionale**, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato dal 20.6.2017 al 15.9.2017 e, pertanto, su tutto il territorio sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7,8,9 e 10 della legge regionale 22.02.2005 n° 13;
A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005;
- In tutto il **territorio comunale** ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005 è consentita la bruciatura delle stoppie dalle ore 4,00 del mattino ed il totale spegnimento deve avvenire entro le ore 10,00 dello stesso giorno, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento dall' **01.08.2017 in poi**.
- Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando stazione del Corpo forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.
- A carico dei trasgressori, fermo restando la disciplina penale prevista in materia, saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie di cui all'art. 12 della L.R. 22.2.2005 n° 13 di seguito riportate:
 - a)- da € 380,00 a € 2.600,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima della data consentita;
 - b)- da € 270,00 a € 1.600,00 per chi non provvede ad eseguire le precese perimetrali;
 - c)- da € 160,00 a € 1.050,00 per chi ha praticato le precese con larghezza inferiore a quella prescritta;
 - d)- da € 160,00 a € 1.050,00 per chi effettua la bruciatura fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo.
 - e) di € 160,00 per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente.Le sanzioni sono disciplinate dalla legge regionale n° 36 del 27.12.1983.
- Per prevenire inottemperanze e comportamenti contrastanti con le suddette norme, sarà attivata un'intensa e diffusa vigilanza su tutto il territorio comunale, anche con il ricorso alla collaborazione di aderenti ad associazioni di volontariato di protezione civile.

Dalla Residenza Municipale, 26 giugno 2017

F.to IL SINDACO
Ing. Dario De Luca